

Assemblea Ordinaria

21 aprile 2015 ore 11.00 unica convocazione

Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 8 all'ordine del giorno: *“Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti.”*

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 scadrà la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione della Vostra società (di seguito la “Società”) di acquistare azioni proprie.

Si sottopone alla Vostra disamina il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, con i relativi termini, motivazioni e modalità di seguito illustrati ed in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e dagli artt. 73, 144-*bis* nonché dall'Allegato 3 A schema n. 4 della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito il “Regolamento Emittenti”) e successive modifiche.

Ad oggi, il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 2.826.237,70 suddiviso in numero 28.262.377 azioni ordinarie, da nominali 10 centesimi di Euro cadauna.

La Società possiede, alla data di approvazione della presente relazione, n. 62.526 azioni proprie, pari allo 0,22% del capitale sociale, di cui n. 6.000 azioni proprie sono concesse in prestito a Mediobanca - Banca di credito Finanziario S.p.A. per lo svolgimento dell'attività di Specialista ai sensi dell'art. 2.2.3, comma 4 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana nonché delle relative Istruzioni al Regolamento. Le società controllate non detengono azioni della Società. Alle società controllate saranno impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'art. 2359-*bis* del civile Codice Civile.

Il Consiglio ritiene utile sottoporre all'Assemblea il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie in quanto intende perseguire, anche operando, ove se ne ravvisi l'opportunità, ai sensi della prassi di mercato n. 1 e 2 di cui alla Delibera Consob 16839/2009, i seguenti obiettivi:

- i) favorire una stabilizzazione dell'andamento del titolo e di sostegno della liquidità;
- ii) costituire un c.d. “magazzino titoli”; affinché la Società possa conservare e disporre delle azioni per:
 - a) l'eventuale impiego delle stesse come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società;
 - b) adempiere alle obbligazioni derivanti, ove deliberati, da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori dell'emittente, ovvero ad amministratori, dipendenti e collaboratori di società controllate dall'emittente, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto all'Assemblea di autorizzare l'acquisto di azioni ordinarie, in una o più *tranches*, sino al numero massimo consentito dalla legge, avuto riguardo alle azioni proprie possedute direttamente e a quelle possedute da società controllate.

Gli anzidetti acquisti potranno essere effettuati, a norma dell'art. 2357, primo comma del Codice Civile, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con conseguente costituzione, ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo comma del Codice Civile, di una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie di volta in volta acquistate, che dovrà essere mantenuta finché le azioni non siano trasferite.

In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. In caso di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

L'autorizzazione all'acquisto viene richiesta per un periodo inferiore al periodo massimo consentito dalla legislazione vigente, che attualmente è di 18 mesi a far data dalla delibera dell'assemblea dei soci, pertanto si chiede che l'autorizzazione valga fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2015.

Il Consiglio propone che il prezzo di acquisto delle azioni sia individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni normative, regolamentari o prassi di mercato ammesse, entro un minimo e un massimo determinabili secondo i seguenti criteri:

- il corrispettivo minimo di acquisto non dovrà comunque essere inferiore del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;
- il corrispettivo massimo di acquisto non dovrà comunque essere superiore del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Nel caso in cui le operazioni di acquisto di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi ammesse di cui al precedente punto 1, fermi gli ulteriori limiti previsti dalla delibera Consob 16839/2009, il prezzo delle proposte di negoziazione in acquisto non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente nel mercato in cui le proposte in acquisto vengono inserite.

Il Consiglio propone che l'autorizzazione conceda di effettuare le suddette operazioni, in una o più volte, acquistando azioni, ai sensi dell'art. 144-*bis* comma 1, lettera b, del Regolamento Emittenti, sui mercati regolamentati secondo modalità operative, stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. Gli acquisti potranno avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, chiede all'Assemblea l'autorizzazione alla disposizione, in una o più volte, delle azioni acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della Società, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società non superino il limite stabilito dall'autorizzazione, ferme le deliberazioni di cui al punto b) che precede e le conseguenti disposizioni previste dai piani.

Ad eccezione dell'esecuzione dei programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni, la quale avverrà ai prezzi determinati dai piani stessi, per ogni altra operazione di alienazione di azioni proprie il corrispettivo, che verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione con facoltà di sub-delega a uno o più Amministratori, non potrà essere inferiore del 10% nel minimo al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Nel caso in cui le operazioni di vendita di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi di mercato ammesse sopra citate, fermi gli ulteriori limiti previsti dalla delibera Consob 16839/2009, il prezzo delle proposte di negoziazione in vendita non dovrà essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite.

Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo EI Towers S.p.A.

La disposizione delle azioni può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse. Le opzioni su azioni o le azioni da assegnare nell'ambito di piani di distribuzione saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi.

L'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

Ciò posto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

“L'assemblea, accogliendo le proposte formulate dal consiglio di amministrazione nei termini previsti nella propria relazione illustrativa,

delibera

- *di autorizzare l'acquisto di azioni ordinarie della Società, in una o più tranches, sino al numero massimo consentito dalla legge, avuto riguardo alle azioni proprie possedute direttamente e a quelle possedute da società controllate e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015; gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.*

Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate con le seguenti modalità:

Il prezzo di acquisto delle azioni verrà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni normative, regolamentari o prassi di mercato ammesse, entro un minimo e un massimo determinabili secondo i seguenti criteri:

- *il corrispettivo minimo di acquisto non dovrà comunque essere inferiore del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione;*
- *il corrispettivo massimo di acquisto non dovrà comunque essere superiore del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione.*

Nel caso in cui le operazioni di acquisto di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi di mercato n. 1 e 2 di cui alla delibera Consob 16839/2009, fermi gli ulteriori limiti previsti dalla delibera stessa, il prezzo delle proposte di negoziazione in acquisto non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente nel mercato in cui le proposte in acquisto vengono inserite.

- *di autorizzare la disposizione, in una o più volte, delle azioni acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della società, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, ed eventualmente a riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla società non superino il limite stabilito dall'autorizzazione, ferme le deliberazioni inerenti eventuali piani di compensi a titolo oneroso o gratuito, ad amministratori, dipendenti e collaboratori della società, ovvero ad amministratori, dipendenti e collaboratori di società controllate, nonché piani di assegnazione gratuita di azioni ai soci, e le conseguenti disposizioni previste dai piani stessi.*

Ad eccezione dell'esecuzione dei piani di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni, la quale avverrà ai prezzi determinati dai piani stessi, per ogni altra operazione di alienazione di azioni proprie il corrispettivo, che verrà fissato dal consiglio di amministrazione con facoltà di sub-delega a uno o più amministratori, non potrà essere inferiore del 10% nel minimo al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Nel caso in cui le operazioni di vendita di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi di mercato ammesse sopra citate, fermi gli ulteriori limiti previsti dalla delibera Consob 16839/2009, il prezzo delle proposte di negoziazione in vendita non dovrà essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa presente nel mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite.

Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo EI Towers S.p.A.

La disposizione delle azioni può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse. Le opzioni su azioni o le azioni da assegnare nell'ambito di piani di distribuzione saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;

- *di conferire al consiglio di amministrazione e per esso agli amministratori delegati, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti nel rispetto della normativa applicabile."*

Lissone, 16 marzo 2015

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Alberto Giussani